

TRIBUNALE FEDERALE

Nella persona dei sig.ri:

- Prof. Avv. Carlo Rasia (Presidente del Collegio)
- Cons. Claudio Guerrini (Secondo componente del Collegio)
- Avv. Simone di Fazio (Terzo componente del Collegio)

DECISIONE

nel procedimento n. 10/2022 TF, promosso con atto di deferimento pervenuto a mezzo pec in data 7/09/22 con il quale la Procura federale censura il tesserato Angelo Raimondi e l'affiliata Codogno Baseball '67 per la violazione dell'art. 7 dello Statuto FIBS, dell'art. 13 dello Statuto FIBS, dell'art. 2 del codice di comportamento sportivo CONI per la condotta posta in essere durante e all'esito del match tra Catalana Baseball e Codogno Baseball '67 del 22/07/22.

In data 24/05/22 il Giudice Sportivo di Categoria faceva pervenire alla Procura federale il supplemento di referto della partita tra Catalana Baseball e Codogno Baseball '67 del 22/05/2022 a firma dell'arbitro Ermanno De Vuono.

La Procura federale avviava un'attività di indagine nei confronti del tesserato Raimondi Angelo, Uttini Paolo e della affiliata Codogno Baseball '67, nell'ambito della quale veniva convocato per essere sentito l'odierno incolpato, Angelo Raimondi, il tesserato Paolo Uttini, il tesserato Giangiacomo Sello, nella sua qualità di presidente della Codogno Baseball '67 e il tesserato Ermanno De Vuono.

A seguito della chiusura delle indagini, la Procura comunicava in data 28/07/22 l'intendimento di archiviazione del procedimento nei confronti del tesserato Uttini Paolo e in data 28/07/22 l'intendimento di deferimento nei confronti del tesserato Angelo Raimondi e della affiliata Codogno Baseball '67.

La Procura federale, visti gli artt. 1 e 64, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il giorno 06/09/22 deferiva al Tribunale il tesserato Angelo Raimondi e l'affiliata Codogno Baseball '67, censurando la violazione degli artt. 7 e 13 dello Statuto FIBS, nonché dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI.

Costituito il Collegio, con provvedimento presidenziale del 7/09/22, veniva fissata per il giorno 29/09/22, ore 15.00 l'udienza per la discussione del procedimento disciplinare, dandone rituale comunicazione alle parti.

All'udienza del 29/09/22 era presente il Procuratore federale, Avv. Vincenzo La Rocca e il Sostituto Procuratore, Avv. Monica Martino.

Nessuno si costituiva per l'incolpato.

La Procura federale insisteva per le conclusioni di cui all'atto di deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica pari a dieci giornate effettive per il tesserato Angelo Raimondi e della sanzione dell'ammenda pari a euro 250,00 per l'affiliata Codogno Baseball '67.

Il Collegio tratteneva la causa in decisione in camera di consiglio, leggendo il dispositivo alle ore 15.40 alle parti presenti.

MOTIVI



Il presente procedimento disciplinare concerne la condotta posta in essere dal tesserato Angelo Raimondi e l'affiliata Codogno Baseball '67 nel corso e all'esito della partita disputata a – tra la Catalana Baseball e il Codogno Baseball '67.

Dal referto trasmesso dal Giudice Sportivo di Categoria alla Procura federale emerge che mentre si disputava la partita tra le predette squadre l'arbitro, sig. Ermano De Vuono, veniva raggiunto da critiche al proprio operato in merito da parte di uno del pubblico e da ciò originava una animata discussione tra l'arbitro e il pubblico.

All'esito della discussione, come riportato nel referto arbitrale, l'arbitro veniva raggiunto dal sig. Uttini e dal sig. Raimondi, dirigenti del Codogno che placavano gli animi e chiedevano all'arbitro di parlargli in separata sede. Lo stesso verbale riportava che: *“Raimondi inoltre ha consigliato che quanto accaduto dovesse rimanere tra le “quattro mura” del campo, senza che se ne desse ufficialità”* (come scritto nel referto arbitrale).

Tale circostanza veniva confermata dall'arbitro nel verbale del 14/06/22 e successiva integrazione del 25/07/22, ove l'arbitro De Vuono affermava: *“Con Raimondi il discorso si è concluso nella parte preliminare sul “teniamoci tutto per noi”. E ancora, “È stato esclusivamente il Raimondi a dirmi di mantenere tutto per noi. Lo ha proprio detto chiaramente, anche se in modo non intimidatorio, ma più nel senso di “non facciamoci del male”, “non stare lì a scrivere”.*

Questo Tribunale ritiene di dare continuità alla giurisprudenza consolidata dal Collegio di Garanzia del Coni e della Corte sportiva d'appello, ribadendo il principio relativo alla fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale che fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a mente del combinato disposto degli art. 4.09 e 4.10 del RAA da interpretarsi nel senso di attribuire ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello che l'art. 2700 c.c. riserva gli atti pubblici (*ex multis*, Corte sportiva d'appello FIBS n. 2/2020). Con la precisazione che, essendo sufficiente un rapporto di necessaria occasionalità con lo svolgimento della gara, devono ritenersi inclusi nel novero dei fatti accertabili anche quelli che si verificano a gara finita come nel caso del rientro delle squadre negli spogliatoi, come nella fattispecie in esame.

La condotta posta in essere dall'incolpato, sig. Angelo Raimondi è suscettibile di acquistare rilevanza sul piano disciplinare per la violazione dei principi dell'ordinamento sportivo, in particolare, i principi di lealtà e correttezza formalizzati all'art. 7 dello Statuto FIBS e all'art. 2 del Codice di Comportamento sportivo CONI, i quali rappresentano *“l'essenza stessa dell'ordinamento sportivo”*.

La condotta risulta sanzionabile anche nell'ipotesi in cui *“si colloca al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta, implichi, per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito, una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva”* (Collegio di garanzia, Sezione consultiva, parere 1/8/2017, n. 5, TF in proc. 8/2022).

Il comportamento posto in essere dal tesserato Raimondi, seppure non avente carattere intimidatorio, è illecito e antisportivo in quanto diretto ad alterare la realtà degli eventi. Il che rende responsabile della condotta l'incolpato che dunque dovrà essere sanzionato con la pena della squalifica di otto giornate effettive da scontarsi a decorrere dalla data



di inizio della stagione di campionato 2023, indipendentemente dalla serie o dalla categoria;

Come previsto dall'art. 7 Statuto FIBS e dall'art. 5.13 RAA, le società affiliate sono tenute a far osservare ai propri iscritti lo Statuto e i Regolamenti della Federazione e ne rispondono direttamente, a titolo di responsabilità oggettiva. La Codogno Baseball '67 è dunque responsabile per la condotta posta in essere dall'incolpato.

Quanto alla sanzione applicabile, questo Collegio ritiene congrua l'applicazione della pena dell'ammenda che si liquida in euro 250,00.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza rigettata,

- Dichiarare il tesserato Angelo Raimondi colpevole di aver violato l'art. 13 dello Statuto FIBS e dell'art. 2 del codice di comportamento sportivo CONI;
- Condanna ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) Reg. Giustizia il tesserato Angelo Raimondi alla sanzione della squalifica di otto giornate effettive da scontarsi a decorrere dalla data di inizio della stagione di campionato 2023, indipendentemente dalla serie o dalla categoria;
- Dichiarare l'affiliata Codogno Baseball '67 colpevole di aver violato l'art. 7 dello Statuto FIBS e dell'art. 2 del codice di comportamento sportivo CONI;
- Condanna ai sensi dell'art. 3, comma 2 Reg. Giustizia FIBS l'affiliata Codogno Baseball '67 alla pena dell'ammenda che si liquida in euro 250,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in videoconferenza, del 29 settembre 2022.

Il Presidente
f.to Prof. Avv. Carlo Rasia

2° Componente
f.to Cons. Claudio Guerrini

3° Componente
f.to Avv. Simone di Fazio